

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 54 del 27 luglio 2009

Riunione del 23 luglio 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 48/08/09 – Appello della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l avverso la decisione del Giudice di Lega in data 20 luglio 2009, confermativa del provvedimento con il quale in data 13 luglio 2009 la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega Volley Maschile Serie A ne aveva denegato l’ammissione al Campionato di serie A1/M 2009/10.

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti e la Procura Federale all’udienza di discussione

OSSERVA

Con la decisione impugnata, il Giudice di Lega ha respinto il ricorso del Pineto avverso il provvedimento di non ammissione al Campionato di Serie A1/M 2009/10 assunto dalla Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega di Serie A Maschile.

Il Giudice a quo, sulla scorta di un’interpretazione sistematica - confortata anche dalle norme civilistiche - ha infatti ritenuto doversi attribuire all’espressione “escussione”, riferita all’istituto della fideiussione, il significato di “richiesta di pagamento” e non quello di materiale e concreta “effettuazione” del pagamento stesso, giungendo alla conclusione che il sodalizio appellante non abbia provveduto alla dovuta reintegra della fideiussione (prevista dall’art. 9, lett. b) R.A.C. quale requisito indefettibile per l’ammissione al Campionato) entro il termine perentorio sancito ex artt. 2 comma 1 e 5 R.A.C.

Di qui la conferma dei provvedimenti assunti dalla Commissione di Lega.

Proponeva appello il sodalizio, lamentando l’erroneità di un’interpretazione siffatta, in quanto pretesamente in contrasto con lo stesso R.A.C. e con la lettera del contratto di fideiussione, stante la perdurante integrità della garanzia prestata per la stagione sportiva precedente e la conseguente non necessità di reintegrarla, dal momento che il pagamento della minor somma escussa dalla Lega era stato inibito alla Banca fideiubente - con provvedimento ex art. 700 c.p.c. - da parte dell’A.G.O.

La Lega, pertanto, avrebbe ora disposto di una doppia garanzia dovuta per un verso all’ultrattività di quella a suo tempo già escussa (sebbene “paralizzata”, allo stato, dalla vicenda giudiziale esterna) e,

per altro verso, al deposito della nuova fideiussione, riferita alla stagione 2009/10, per la quale era stata chiesta l'ammissione al Campionato.

Evidenziava inoltre il Pineto che:

- ove l'interpretazione del Giudice di Lega fosse stata corretta, la contestata mancanza avrebbe semmai legittimato la propria esclusione dal Campionato precedente, appena terminato (sanzione, quest'ultima, dichiarata in prime cure non applicabile al caso di specie [cfr. pag. 4 righe 23 e segg. della decisione impugnata] e dunque - inevitabilmente - mai irrogata dalla FIPAV, in quanto non richiesta e neppure sollecitata dall'unico Ente legittimato in momento antecedente all'omologa della classifica finale da parte del G.U.F.) posto che, nell'accezione così intesa, i termini per la "reintegra" sarebbero già ampiamente decorsi nell'ultima fase del Campionato 2008/09
- pur avendo con separata nota (successiva al ricorso) manifestato comunque in via di subordinate la disponibilità a reintegrare la garanzia, affermando (ma non documentando) di avere appostato le relative risorse finanziarie, avrebbe subito il rifiuto del Giudice di Lega a concedere termine per la reintegra della garanzia stessa, per essere ormai irrimediabilmente decorso quello - ultimo e inderogabile - fissato ex artt. 2 comma 1 e 5 R.A.C.

All'udienza di discussione, tenutasi il 23 luglio 2009 per espressa rinuncia ai termini da parte del sodalizio appellante (rendendo ultronea la pronuncia sull'istanza di sospensione ex artt. 28 e segg. R. Giur.) la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto ribadire con il Giudice di Lega che la vicenda all'esame (cfr. pag. 4 righe 23 e segg. della decisione impugnata) si presenta come totalmente distinta ed autonoma rispetto a quella oggetto dei procedimenti disciplinari già celebrati e definiti presso gli Organi di Giustizia della FIPAV, trattandosi di nuova irregolarità tipicamente prevista e sanzionata, attinente al procedimento di ammissione al Campionato di Serie A1/M per la stagione sportiva 2009/10.

In tale diverso ambito, come è noto, l'art. 9 comma 2 lett. b) R.A.C. prevede "in ogni caso" come causa di non ammissione ai campionati ("*Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione...*") "*il mancato deposito della garanzia finanziaria richiesta o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente*".

Ad avviso della difesa del Pineto - che, come detto, ha pacificamente ommesso di provvedervi, men che meno entro il termine ultimo fissato dal R.A.C. - il requisito in esame sarebbe stato ugualmente soddisfatto, in quanto la fideiussione riferita alla stagione 2008/09, pur essendo stata oggetto di (inutile e, alla luce di quanto stabilito dal Giudice di Teramo, impossibile) escussione da parte della Lega, risulterebbe ancor oggi perfettamente integra, non avendo l'Istituto di Credito erogato alcun pagamento a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c (proposto all'A.G.O. dallo stesso sodalizio appellante) e della relativa inibitoria.

Il Giudice di Lega, al contrario, con motivazione diffusa e articolata, sostiene che l'"escussione" - produttiva dell'obbligo per il sodalizio di reintegrare la garanzia - si sia perfezionata con la mera richiesta di pagamento.

Avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, la CAF ritiene di dover aderire all'interpretazione del Giudice di Lega circa il termine "escussione" riferito alla garanzia finanziaria prevista dal R.A.C.

Tale interpretazione, tuttavia, non riposa soltanto sull'uniformità del dato letterale considerato in se stesso e/o nella sua accezione civilistica (il Giudice a quo richiama a sostegno oltre all'art. 1944 anche gli artt. 563, 1530, 2268, 2304, 2356 e 2472 c.c.) ma anche sull'interpretazione sistematica dello stesso R.A.C. e sulla portata sostanziale dell'obbligo di garanzia, nel più ampio contesto dell'Ordinamento sportivo federale, improntato, come noto, al principio di lealtà, probità e correttezza sportiva, che costituisce presidio di salvaguardia dell'autonomia dello sport, riconosciuto e valorizzato finanche dal Legislatore Nazionale (cfr. art. 1 L. 280/2003).

In quest'ottica, il disposto dell'intero articolo 9 va raccordato con l'art. 3 del medesimo R.A.C., ove si elenca la documentazione - copiosissima - che è necessario allegare alla domanda di ammissione, appunto per dimostrare il possesso dei requisiti per la partecipazione ai Campionati.

Da tale comparata disamina emerge come la Lega - che, a questi fini, agisce ed opera in regime di autotutela ed in piena autonomia, nel quadro di regole auto determinate (salva l'approvazione del Consiglio Federale FIPAV) in virtù delle prerogative (deleghe e riconoscimenti) ad essa statutariamente riservate (art. 66 Statuto) - debba avere sufficienti e comprovati elementi per valutare complessivamente la solvibilità, l'affidabilità e la consistenza della società richiedente (si tratta, si badi bene, di società da ammettersi al Campionato di A1, spesso in forza di operazioni di cessioni / acquisizioni recenti del titolo sportivo) la trasparenza e veridicità delle sue scritture e l'assenza di debiti sia verso l'erario sia verso altri soggetti ivi elencati, che possano, nel prosieguo della stagione sportiva, minare la "stabilità" del sodalizio.

Ciò spiega perché all'articolo 9 sia richiesto come indefettibile non solo il deposito della fideiussione per la stagione da iniziare, ma anche la reintegra della fideiussione per la stagione pregressa: essa, infatti, deve garantire, senza soluzione di continuità, eventuali debiti rinvenenti dalla stagione trascorsa che, perciò stesso, impegnino la garanzia "nuova" limitandone di fatto la disponibilità in vista di quella da avviare.

In proposito, deve essere disattesa la tesi del Pineto secondo cui solo in caso di richiesta di pagamento "onorata" sarebbe necessario reintegrare la fideiussione, mentre in caso di "richiesta non onorata dal garante" la fideiussione continuerebbe a produrre i suoi effetti, anche oltre la data di naturale scadenza.

L'espressa previsione di ultrattività della garanzia rispetto alla scadenza naturale, infatti, va ricondotta, con ogni evidenza, alle richieste di escussione eventualmente *in itinere* al momento della scadenza naturale, sul presupposto che le stesse, anche per la presenza delle clausole del "pagamento a prima richiesta" e della "rinuncia al beneficio della previa escussione del debitore", vadano rapidamente a buon fine. Da ciò non può desumersi, invece, almeno agli effetti che interessano l'ordinamento sportivo, una proroga incondizionata e *sine die* dell'efficacia della fideiussione precedente, poiché tanto svuoterebbe di significato l'istituto e priverebbe di certezza l'intero sistema di ammissione delineato dai regolamenti sportivi.

Nel caso di specie, si è in presenza di un provvedimento del Giudice Civile che, allo scadere del termine di presentazione delle domande di ammissione al Campionato - ancorché solo in sede cautelare - aveva inibito il pagamento della fideiussione sul presupposto che l'ipotesi per la quale era stata escussa sarebbe estranea al contenuto del regolamento contrattuale e, quindi, alle ipotesi coperte dalla garanzia stessa.

Ne deriva che ai fini oggetto di interesse (e quindi di tutela) nel R.A.C., in effetti, la fideiussione di cui trattasi risulta allo stato inutilizzabile, perché non in grado di produrre quella condizione (il cui

avverarsi è rimesso sì al garante ma anche, ed *in primis*, all'obbligato principale) di assenza di debiti pendenti e potenzialmente "scoperti" che costituisce uno dei parametri di equilibrio ed affidabilità valorizzati in sede di ammissione al campionato (cfr. in proposito l'art. 9 lett. f) R.A.C.).

Vero è, insomma, che anche gli organismi sportivi devono attenersi alle pronunce del Giudice statale, ma è altrettanto vero che la società ricorrente che tali provvedimenti ha domandato all'A.G.O. con il preciso intento di impedire – come ha fatto – l'escussione della fideiussione prestata, non può non farsi carico anche delle conseguenze dirette e/o indirette delle proprie iniziative, approntando i correttivi necessari.

In proposito, non è decisiva la circostanza, pure evidenziata dalla difesa della ricorrente, che la fideiussione sia stata stipulata sulla base dello schema tipo approvato dalla Lega.

Va ricordato, infatti, che - a dispetto di ciò - gli Organi di giustizia FIPAV, con decisioni divenute definitive in ambito sportivo, anche in ordine ai fatti dedotti e deducibili, hanno pesantemente sanzionato tanto la società di Pineto quanto il suo Presidente, sul piano disciplinare, proprio per la vicenda che ci occupa, concernente la fideiussione relativa al Campionato 2008/09.

E' stato infatti affermato dalla CGN - con decisione n. 46 del 10.6.2009, confermata sul punto dalla CAF con C.U. n. 52 del 6.7.2009 - che "Al fine di procurarsi la regolare iscrizione al campionato di serie A1, secondo quanto afferma lo stesso sodalizio nel ricorso ex art 700 c.p.c., la Pallavolo Pineto ha sottoscritto un accordo transattivo con procuratori di giocatori e tecnici della Pallavolo Sparkling Milano consacrato in due verbali di conciliazione redatti e sottoscritti dinanzi alla Camera di Conciliazione della Lega in data 10 giugno 2008. Nel primo di detti verbali è previsto il pagamento di un indennizzo omnicomprensivo di € 255.000 da corrispondere in quattro ratei da parte della Pallavolo Pineto a condizione del perfezionamento della propria iscrizione al campionato di serie A1 e garantito "a condizione avverata" dalla fideiussione depositata dalla predetta società secondo quanto previsto dal regolamento di Ammissione ai campionati 2008/2009. Nel secondo verbale viene assunto dalla Pallavolo Pineto l'ulteriore obbligo, nei confronti degli stessi soggetti, di versare ulteriori € 100.000,00, in ulteriori quattro ratei, somma che lo stesso sodalizio avrebbe dovuto ricevere da un contratto di sponsor sottoscritto con la Pro & Com s.r.l

La Pallavolo Pineto, pur condizionando il proprio impegno al buon esito della propria iscrizione al Campionato di serie A, ha assunto, comunque a proprio carico il pagamento in questione anche in caso di inadempimento della Pro& Com agli obblighi derivanti dal contratto di sponsor. Anche questo impegno risulta garantito dalla fideiussione depositata ai sensi dell'art. 4.

Essendo stata con successo completata la procedura di iscrizione al Campionato di serie A della Pallavolo Pineto, la condizione sospensiva deve considerarsi avverata e gli obblighi assunti dalla stessa società sportiva attuali ed operanti".

Orbene, rispetto agli obblighi "attuali ed operanti" gravanti sul Pineto, come documentalmente comprovati ed esattamente definiti nei giudizi conclusi, la società - con il ricorso ex art. 700 - ha scientemente provocato non le condizioni per l'adempimento (doveroso non tanto e non solo sotto il profilo civilistico, che non compete a questo collegio, ma certamente sotto il profilo degli impegni assunti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di cui la Lega fa parte quale soggetto riconosciuto dalla FIPAV ai sensi dell'art. 66 Statuto) ma, in senso opposto, quelle atte a produrre la non operatività della garanzia prestata.

Sotto questo profilo, nella diversa fase della domanda di ammissione al Campionato successivo, la dichiarazione resa negli atti transattivi ove si fa riferimento (a garanzia degli impegni assunti) alla medesima fideiussione già depositata – e di fatto ad oggi non operante per le ragioni ampiamente esposte – impegnava l'odierno appellante (se non ad adempiere, quantomeno) a farsi parte diligente

per integrare e/o modificare la fideiussione stessa, ben sapendo che, peraltro, come rilevato dal Giudice di Teramo ad istanza dello stesso sodalizio, quella “estensione” dichiarata dal Pineto in sede transattiva non poteva essere efficace nei confronti dell’Istituto di credito, terzo rispetto a tale successivo accordo.

Una condotta siffatta, del resto, sarebbe stata doverosa - vertendosi, si ripete, in tema di ammissione al campionato successivo - anche alla luce di quanto previsto ex art. 4 lett. c) R.A.C. ove testualmente si legge: *“La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità: ... c) fino all’ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo”*.

Era pertanto interesse ed onere del Pineto - che aveva assunto preciso ed incondizionato obbligo in tal senso - approntare una idonea garanzia fideiussoria, sostitutiva di quella già depositata, dal momento che essa - nei contenuti - era risultata ampiamente inadeguata allo scopo.

Con tali condotte, si è pertanto prodotto nella diversa sede della verifica dei requisiti di ammissione al Campionato 2009/10, un *vulnus* ulteriore e distinto: la colpevole inerzia del sodalizio ha infatti determinato il venir meno della continuità temporale e dell’integrità delle garanzie necessarie per assicurare l’affidabilità del soggetto anche rispetto a pendenza pregresse (e financo contestate nel merito, come nella fattispecie); garanzie che avrebbero dovuto essere perciò reintegrate nel senso anzidetto.

Ne deriva che la reintegra richiesta dall’art. 9 non costituisce solo mera conseguenza dell’interpretazione che, sul piano formale, possa essere data al termine “escussione”.

Essa riveste, invece, anche un significato sostanziale, ben evidente in base a un’interpretazione sistematica, rispetto alla quale – posta l’attuale inoperatività della garanzia già prestata – la società ricorrente avrebbe avuto onere di rimuovere ogni ostacolo alla operatività della garanzia stessa, a nulla rilevando se tale garanzia dovesse essere “integrata” ovvero in tutto o in parte “sostituita” da altra idonea allo scopo.

Nel caso di specie, infatti, il pagamento non si è verificato sol perché nella causale del contratto non figura inserita - ad avviso del Pineto e del Giudice Civile – l’ipotesi corrispondente.

L’integrazione o, quanto agli effetti di garanzia, la “reintegra”, avrebbe quindi dovuto realizzarsi mediante stipula di un atto integrativo alla fideiussione (sull’accordo del medesimo Istituto di Credito) ovvero di un nuovo contratto di fideiussione (con il medesimo o con altro soggetto) a copertura dell’ipotesi in contestazione. Ciò era ed è preciso onere “sportivo” della società ricorrente, onere che, si badi bene, è stato implicitamente riconosciuto ed ammesso dal Pineto, con la tardiva comunicazione al Giudice di Lega di disponibilità a procedere alla reintegra, accompagnata dalla (altrettanto tardiva) richiesta di termine di differimento.

Orbene, anche sotto tale aspetto, la richiesta formulata in pendenza di giudizio dalla società ricorrente significa che la stessa ammette, concepisce e ritiene possibile la suddetta “reintegra” e che, se ciò è vero, tale adempimento doveva essere effettuato in sede di presentazione della domanda di ammissione, come invece totalmente omesso ed avversato dal Pineto, persino in sede giudiziaria esterna.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi le tasse ricorsi.

Roma lì, 27 luglio 2009

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 27.07.2009